

n. 23323 /2006 R.G. Caut.

IL TRIBUNALE DI MILANO

sez. IV civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Walter Saresella	Presidente
Valter Colombo	Giudice
Giovanni Rollero	Giudice rel.

a seguito di

RECLAMO ai sensi dell'art. 669/13 c.p.c.

proposto in data 8 aprile 2006

DA

EUGENIA Società Cooperativa Edilizia elettivamente domiciliata in via Anfossi nr. 19, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Francesca Vitelli, che la rappresenta e difende, unitamente agli Avvocati Daniele Cucchi e Roberto Tardi per delega in atti,

RECLAMANTE

CONTRO

D *[omissis]*

CONDOMINIO di via *[omissis]*

CONDOMINIO di via *[omissis]*

elettivamente domiciliati in via Sapri nr. 46, Milano, presso lo studio dell'Avvocato Massimiliano Antonucci, che li rappresentano e difendono, unitamente all'Avvocato Alessandro Maltarolo, per delega in atti,

RECLAMATI

avverso il provvedimento emesso dal Giudice unico del Tribunale di Milano in data 22 marzo 2006 con il quale era inibita alla società reclamante l'immissione di nuovi tiranti nelle opere di realizzazione del parcheggio sotterraneo sito in Milano, via Compagni-via Ampère;

-letti gli atti ed i documenti di causa,

-sentiti i procuratori delle parti nell'udienza del 2 maggio 2006,

-a scioglimento della riserva che precede,

pronuncia la presente

ORDINANZA

Il reclamo è infondato e deve essere rigettato.

Non ha pregio, in primo luogo, la censura attinente il vizio della notificazione del ricorso introduttivo, posto che risulta in atti che la notifica venne tentata, dapprima, il 28 luglio 2005 presso la sede legale della cooperativa in via Nicola D'Apulia nr. 16, Milano, risultante da una visura camerale eseguita il giorno precedente e che, solo dopo l'esito infruttuoso di tale tentativo, venne, infine, effettuata, con esito positivo, presso il domicilio del legale rappresentante della società, che in questo procedimento ha assunto anche la veste di difensore.

Quanto al merito del procedimento possessorio, si deve muovere dall'affermazione (ovvia) del primo giudice, secondo cui i ricorrenti sono pacificamente possessori del sottosuolo su cui insistono i rispettivi edifici, fino alla profondità entro la quale essi hanno interesse ad escludere l'intervento altrui, non solo con riferimento alla situazione e destinazione attuale del sottosuolo, ma anche con riguardo alle possibili, future

utilizzazioni, compatibili con le caratteristiche e la normale destinazione del suolo.

In concreto, occorre, necessariamente, riferirsi alle risultanze della CTU disposta dal primo giudice, ove si è appurato che i tiranti immessi nel sottosuolo dei ricorrenti dalla resistente non costituiscono l'unica modalità offerta dalla tecnica per il provvisorio ancoraggio della struttura del parcheggio interrato in corso di costruzione da parte della cooperativa, esistendo almeno due altre modalità (sistema delle "puntellazioni in acciaio" e sistema "top down") non invasive dell'altrui sottosuolo ed ugualmente funzionali allo scopo.

Questo solo rilievo, unito all'ovvia considerazione che i tiranti, pur se detensionati, provocherebbero un notevole aggravio di costi di eventuali opere di escavazione sotto i due fabbricati condominiali, rende ragione della conclusione del primo giudice in ordine alla qualificazione della condotta della resistente come "molestia possessoria".



E' da dire, in conclusione, che la precedente ordinanza emessa nell'anno 1999 da questo Tribunale che, in fattispecie analoga, giungeva ad opposte conclusioni, non pare utilmente invocabile in questa sede perché il CTU ha espressamente chiarito che i procedimenti tecnici alternativi possibili nella fattispecie concreta avrebbero rappresentato soluzioni equivalenti sotto il profilo dell'idoneità tecnica, salvo in un caso (sistema "top down") un maggior aggravio di costi e tempi di esecuzione e considerato che, in un corretto bilanciamento di interessi, deve essere privilegiata la soluzione che non arreca alcuna turbativa all'altrui possesso.

P.Q.M.

Conferma l'ordinanza emessa il 22 marzo 2006 dal giudice unico designato per la fase sommaria, reclamata dalla Eugenia Società Cooperativa Edilizia; spese del procedimento di reclamo nella fase di merito possessorio; atti al giudice unico titolare del proc. nr. 50542/2005 R.G. per l'ulteriore corso. Così deciso nella camera di consiglio tenuta in Milano, il 2 maggio 2006. Si comunichi.

Milano 2-5-06

Il Presidente
Walter Saresella



F.A.
10/8/2006